



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

STATUTO

della Fondazione denominata
"FONDAZIONE DI SUMMA - SEMERARO E.T.S."
* * * * *

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art.1 - Denominazione

E' costituita, per volontà della Signora Anna Di Summa, nata in Francavilla Fontana il 25 settembre 1912, in memoria dei suoi genitori Cosimo e Addolorata e della sorella Giuseppina, nonché del compianto marito On. Avv. Gabriele Semeraro, la Fondazione denominata

"FONDAZIONE DI SUMMA - SEMERARO E.T.S."

Dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "E.T.S." la Fondazione deve fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Parimenti, la Fondazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, gli estremi di iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2 - Sede

La Fondazione ha sede in Francavilla Fontana (BR) alla via Vincenzo Lilla, n.44/A e, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, potrà istituire sedi secondarie e unità locali in tutto il territorio della Regione Puglia.

Art.3 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - SCOPO E OGGETTO

Art. 4 - Scopo

La Fondazione:

- non ha scopo di lucro;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività di interesse generale infra indicate e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5 - Oggetto

La Fondazione svolge attività di interesse generale, aventi ad oggetto:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-

Allegato "A"
al n. 23223
della Raccolta

cessive modificazioni;

3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

6) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse.

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente nell'assistenza sociale alle persone di età avanzata, con particolare attenzione a quelle che versano in condizioni economiche disagiate, e con specifica, ma non esclusiva, attenzione alle persone residenti nel territorio in cui opera la Fondazione.

L'attuazione degli scopi della Fondazione avviene in via principale, anche se non esclusiva, attraverso l'ospitalità dei soggetti innanzi indicati nella casa di riposo denominata "Casa Sollievo della Sofferenza Anna Di Summa", sita in Francavilla Fontana, al Viale Lilla n°.44/A.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 la Fondazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO III - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito da denaro, beni mobili e beni immobili.

Il patrimonio può essere accresciuto:

1) dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal fondatore e dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;

2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il

Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie della Fondazione.

Art. 7 - Entrate

La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

- 1) con i redditi del proprio patrimonio;
- 2) con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 4 e 5;
- 3) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità;
- 4) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dell'incremento patrimoniale;
- 5) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

La Fondazione non ha scopo di lucro e pertanto ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art.8 - Raccolta fondi

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IV - Sistema di amministrazione e controllo

Art.9 - Organi

Sono Organi della Fondazione:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, il Vice-Presidente;

3) l'Organo di Controllo;

4) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);

5) il Direttore Generale (qualora nominato).

Capo I - Consiglio di Amministrazione

Art. 10

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da otto membri che durano in carica cinque esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio sono nominati dal Consiglio in carica, in piena discrezionalità, assicurando almeno la presenza, salva oggettiva impossibilità:

a) dell'Ordinario della Diocesi di Oria, il quale potrà designare in sua vece un suo delegato e che dura in carica finchè esiste la sua carica;

b) di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti;

c) di un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Agronomi o ad un Collegio dei Periti Agrari, o avente comunque una competenza specifica in materia;

d) di un professionista iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e un Vicepresidente.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito e il nuovo Consigliere scadrà alla stessa data prevista per la scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano d'età, provvederanno ad avviare il procedimento di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nel presente articolo.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o e-mail, o con qualunque altro mezzo purché con modalità idonee a comprovarne l'avvenuta ricezione, comunicando anche

l'ordine del giorno. Per l'interesse dell'Ente, il Presiden-

te può convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 12

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria;

- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;

- predispone i programmi fondamentali dell'attività dell'ente e ne verifica l'attuazione;

- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;

- forma i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'ente;

- nomina, ove opportuno, un Direttore Generale dell'Ente esterno al Consiglio.

Art. 13

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a

maggioranza assoluta degli intervenuti. Le delibere concernenti atti di straordinaria amministrazione debbono essere adottate con il voto favorevole di tre quinti dei consiglieri. Il Direttore Generale dell'ente, se nominato, interviene alle sedute con voto consultivo.

I verbali delle sedute consiliari, contenenti le deliberazioni assunte, sono redatti dal segretario della seduta, designato dagli intervenuti, e sottoscritte da questi e dal Presidente.

Capo II - Il Presidente

Art. 14

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento assunto dal Presidente in forza dei poteri di cui innanzi è in ogni caso impegnativo per la Fondazione ma deve essere ratificato dal Consiglio nella sua prima seduta successiva, che non può avvenire oltre il quindicesimo giorno successivo all'adozione. In mancanza di ratifica, il Presidente è responsabile per i danni che da tale provvedimento siano derivati alla Fondazione o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vicepresidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età. Nei confronti dei terzi, la presenza o la firma del Vicepresidente o del Consigliere anziano fanno piena prova dell'assenza o impedimento rispettivamente del Presidente o del Vice Presidente.

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

Capo III - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Art. 15 - Composizione dell'Organo di Controllo

Nella Fondazione, in quanto Ente del Terzo Settore, deve essere nominato un Organo di controllo.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori compo-

sto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art.16 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e

gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art.17 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art.18 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

f) attesta che il bilancio sociale, qualora vi sia obbligo di redazione dello stesso, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale, qualora vi sia obbligo di redazione dello stesso, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisio-

ne legale dei conti e tutti i suoi componenti siano Revisori

Legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere comunicato anche con modalità diverse purché idonee ad assicurare la ricezione.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire a-

deguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art.19 - Esercizio della funzione di revisione legale

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.31 del D.Lgs. 3/7/2017 n.117, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sugli Enti del Terzo Settore. La nomina è fatta con le stesse modalità previste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; l'incarico ha la durata di cinque esercizi, e scade alla data dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

Di ogni rilievo del Revisore viene riferito allo stesso Consiglio. Si osservano, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.

L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall'art.31 del D.Lgs. 3/7/2017 n.117, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Art.20 - Responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore legale

I membri dell'Organo di controllo e del Revisore legale rispondono nei confronti della Fondazione, dei suoi creditori, del fondatore e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, e 2407 del codice civile, e dell'art.15 del D.Lgs.27/01/2010, n.39, in quanto compatibili.

Capo IV - Direttore Generale

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore Generale, estraneo al Consiglio, che dura in carica cinque esercizi, rinnovabili, e che collabora con il Presidente:

a) per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

b) per la preparazione dei programmi di attività della Fondazione, nonché al successivo controllo dei risultati;

c) per la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;

d) per la corretta ed ordinata gestione amministrativa e contabile.

Il Direttore Generale cura la gestione dei programmi della Fondazione e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, assumendone le funzioni di segretario.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Art.22

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale, che è approvato dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile ad essere depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Qualora la Fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro - o superi i diversi e ulteriori limiti che la normativa applicabile dovesse in seguito fissare - deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo la normativa applicabile, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale deve essere depositato ogni anno al Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.23

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

Ai componenti degli organi di amministrazione e di control-

lo, nonché al Direttore Generale, possono essere attribuiti

emolumenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, l'importo individuale annuo di tali emolumenti non può essere superiore ai minimi e tabellari previsti per la carica, essendo le relative attività prestate principalmente con spirito di servizio per favorire l'attività della Fondazione. E' fatto salvo il rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento del mandato.

Art. 24

L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni del Direttore e degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione (anche di carattere programmatico).

TITOLO V - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Art. 25

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo dell'Ente o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, il Consiglio nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In ogni caso di scioglimento dell'Ente, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dei competenti organi tutori e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Diocesi di Oria, che, al fine di assicurare il conseguimento delle finalità della Fondazione, lo destinerà allo svolgimento di Attività di Interesse Generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, costituendo all'uopo un apposito Ramo Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione, con la stessa maggioranza qualificata richiesta per la delibera di scioglimento, può tuttavia deliberare di devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore, specificandone i criteri di scelta in coerenza con le finalità della Fondazione.

F.to: Vincenzo Salvatore Pisanello, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo)